



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 2/22 DEL 15.01.2025

---

**Oggetto:** Prosecuzione dell'attività di coltivazione, con contestuale ripristino ambientale, dell'area di una cava di granito in località "Giacumoni" in agro del comune di Luogosanto. Proponente: Beta Graniti S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). D.Lgs. n. 152 /2006, e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Beta Graniti S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 7.6.2024 (prot. D.G.A. n. 18022 di pari data), presso il Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per l'intervento denominato "Prosecuzione dell'attività di coltivazione con contestuale ripristino ambientale dell'area di una cava di granito in località "Giacumoni" in agro del Comune di Luogosanto", ascrivibile al punto 8, lett. i), "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 alle Direttive regionali in materia di V.I.A./P.A.U.R., approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24.3.2021.

L'Assessora rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 39/22 del 26.9.2012, all'esito del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., su istanza presentata dal proponente, per l'intervento denominato "Rinnovo dell'autorizzazione decennale per la coltivazione di una cava di granito in località Giacumoni, nel Comune di Luogosanto", ha stabilito di non sottoporre l'intervento medesimo all'ulteriore procedura di V.I.A., nel rispetto di un insieme di prescrizioni. La cava è stata autorizzata, da ultimo, per 10 anni, con la determinazione n. 254 del 8.5.2014 del Direttore del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale dell'Assessorato dell'Industria.

Il sito estrattivo è ubicato nel territorio di Luogosanto (SS), in località "Giacumoni", a circa 4 km a nord dell'abitato. L'intervento, i cui oneri sono stimati pari a euro 825.940, e che si configura come la prosecuzione di attività su un'area di circa 14 ha, già interessata da precedenti progetti di coltivazione, contempla l'estrazione, nell'arco di 13÷14 anni, di circa 367.000 m<sup>3</sup> di granito. La coltivazione si svilupperà su una superficie di circa 2,4 ha, per gradoni discendenti di altezza massima pari a 10 metri, mediante l'impiego di mezzi meccanici e, occasionalmente, di esplosivo. In merito alla qualità/tipologia di materiale estratto, i blocchi commerciali rappresentano circa il 40% del prodotto, mentre i blocchi informi saranno destinati alla vendita o riutilizzati per le operazioni di rimodellamento morfologico.



É, inoltre, previsto il riutilizzo di parte dei materiali presenti nelle discariche consolidate, situate nel settore a ovest/nord-ovest e nel settore a nord-est, per il parziale riempimento dei vuoti a fine coltivazione. Il recupero ambientale, da realizzarsi in parte contestualmente alla coltivazione, contempla il rimodellamento del sito al fine di conferire una morfologia più naturale possibile ed un'adeguata condizione di stabilità, oltre ad inclinazioni tali da consentire il reinserimento paesaggistico e favorire il deflusso delle acque di ruscellamento superficiale verso la rete idrografica naturale. Seguirà il riporto di terreno vegetale ed il rinverdimento con specie arbustive ed arboree autoctone.

In merito all'iter del procedimento, l'Assessora riferisce che, in seguito alla pubblicazione sul sito web SardegnaAmbiente, della documentazione allegata all'istanza, comunicata dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 38122 del 19.12.2023, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

- nota prot. n. 26603 del 27.6.2024 (prot. D.G.A. n. 20306 di pari data) del Servizio del Genio civile di Sassari;
- nota prot. n. 52622 del 18.10.2024 (prot. D.G.A. n. 31210 del 21.10.2024) del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna Settentrionale Nord Est.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, quindi, conclude riferendo che il Servizio V.I.A.:

- considerato che il proponente, nell'istanza di verifica, ha richiesto "le condizioni ambientali", di cui all'art. 19, comma 7, del vigente D.Lgs. n. 152/2006;
- preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati;
- tenuto conto che la documentazione agli atti risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente;
- rilevato altresì che, nonostante il coinvolgimento, sin dalla fase di avvio del procedimento, non sono pervenuti contributi istruttori/pareri, tra gli altri, da parte del Comune di Luogosanto, della Provincia di Sassari, dell'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura, e della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro,



anche al fine di evitare un ulteriore allungamento dei termini procedurali, ha concluso l'istruttoria con una proposta di non sottoporre il progetto all'ulteriore procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali, da recepire in fase di autorizzazione:

1. le operazioni di recupero ambientale dovranno essere attuate, coerentemente con quanto indicato negli elaborati progettuali, contestualmente e funzionalmente alle fasi di sfruttamento del giacimento, e di concerto con il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti per "[...] consentire una migliore interpretazione dell'intervento di recupero ambientale in progetto [...]", come comunicato con la nota prot. n. 52622 del 18.10.2024;
2. in merito al progetto di recupero ambientale:
  - 2.1 al fine di consentire un completo e armonico inserimento nel contesto preesistente, il recupero morfologico dovrà prevedere il raccordo graduale con la sommità, evitando in tal modo passaggi netti;
  - 2.2 lo spessore medio di terra vegetale di riporto non dovrà essere inferiore a 30 cm e gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto. Per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
  - 2.3 per incrementare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitati impianti monospecifici o con netta prevalenza di una essenza sulle altre, prevedendo la messa a dimora di più specie sempreverdi autoctone, coerenti con la vegetazione potenziale del sito, con disposizione delle stesse alternata ed irregolare, al fine di conferire un aspetto il più possibile naturaliforme;
  - 2.4 al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
  - 2.5 per almeno tre anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà



- provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;
- 2.6 in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestale, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) - Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania;
3. in merito alle eventuali interferenze delle opere con il reticolo idrografico, dovrà essere recepito quanto comunicato dal Servizio del Genio civile di Sassari con la nota prot. n. 26603 del 27.6.2024, con la quale evidenzia che "[...] la porzione di cava posizionata a nord, denominata come "area deposito blocchi", risulta essere attraversata da un elemento [...] denominato e censito dal data base regionale come "104014\_FIUME\_120271", mentre la porzione di cava a sud risulta essere attraversata da un elemento idrico censito nella cartografia IGM. L'esercizio di cava non deve influire negativamente con la naturale corrivazione idraulica dei corpi idrici presenti, inoltre tutti i lavori previsti devono rispettate quanto ordinato all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, che per il caso prescrive una distanza dal piede degli argini e/o difese non inferiore a 10 metri. Oltre quanto sopra si segnala che, eventuali opere in alveo o di immissione nello stesso, necessitano di essere preventivamente valutate ai sensi dell'art. 93 di cui al R.D. n. 523/1904 a fronte di apposita e separata istanza";
4. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
- 4.1 garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
- 4.2 minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l'impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l'uso di microritardi);



- 4.3 minimizzare l'emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
- 4.4 contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l'innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
- 4.5 mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all'area di cava e quella interna;
5. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008;
6. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori, attesi in fase di esercizio, ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'attività, dovranno essere effettuati, a cura del proponente, i controlli strumentali di cui alla Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Luogosanto, all'A. R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura e alla Provincia di Sassari. Qualora, dai controlli strumentali, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione e di contenimento passivo;
7. al termine dei lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali e quant'altro sia motivo di disturbo ambientale e paesaggistico;
8. al fine di consentire il riscontro periodico della conduzione delle attività estrattive, in termini di sfruttamento del giacimento e di recupero ambientale, con cadenza triennale dovrà essere trasmessa al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, i risultati dei monitoraggi, il rispetto del cronoprogramma e delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.



L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. il progetto denominato "Prosecuzione dell'attività di coltivazione con contestuale ripristino ambientale dell'area di una cava di granito in località "Giacumoni" in agro del Comune di Luogosanto", proposto dalla Società Beta Graniti S.r.l..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A., per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Prosecuzione dell'attività di coltivazione con contestuale ripristino ambientale dell'area di una cava di granito in località "Giacumoni" in agro del Comune di Luogosanto", proposto dalla Società Beta Graniti S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Luogosanto, la Provincia di Sassari, il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est, il Servizio attività estrattive e recupero ambientale, il Servizio del Genio civile di Sassari, il C.F.V.A. - Servizio Territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio - Pausania, e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sassari e Gallura e Area tecnico - scientifica;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio V.I.A. e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare, presso il Servizio V.I.A., la necessità di una nuova procedura.

**Il Direttore Generale**

Giovanni Deiana

**La Presidente**

Alessandra Todde



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 2/22  
DEL 15.01.2025